

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISCATTO

Articolo 1 (Durata massima)

1. I periodi sono riscattabili entro la seguente durata massima:
 - a) i periodi di praticantato entro il limite massimo di tre anni;
 - b) i periodi di servizio militare del servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile di cui alla legge 12 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, entro il limite massimo della durata obbligatoria del servizio.
2. Il riscatto può essere esercitato anche per una parte soltanto del periodo, a scelta del richiedente.

Articolo 2 (Richiedenti)

1. Possono presentare la domanda di riscatto:
 - a) gli iscritti all'Associazione non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di pensione anticipata a carico dell'Associazione;
 - b) i cancellati dall'Associazione che hanno raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia;
 - c) i superstiti dell'iscritto deceduto, entro due anni dal decesso dell'iscritto.
2. Non possono presentare una nuova domanda di riscatto coloro che hanno già presentato domanda di riscatto per lo stesso periodo e hanno rinunciato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 possono presentare una nuova domanda di riscatto coloro che hanno già presentato domanda di riscatto per lo stesso periodo e hanno rinunciato al verificarsi di una di queste condizioni:
 - a) siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della precedente domanda;
 - b) il richiedente abbia raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia.

Articolo 3 (Effetti del riscatto)

1. I contributi riscattati sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
2. Nel caso di riscatto di periodi anteriori all'iscrizione all'Associazione, la decorrenza di iscrizione viene anticipata all'inizio del periodo riscattato.
3. I contributi riscattati si collocano temporalmente nei periodi cui si riferiscono e producono effetti, ai fini di cui al comma 1, dalla data della domanda di riscatto. In particolare:
 - a) i contributi relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 2004 producono effetti sulla quota di pensione reddituale, secondo la relativa normativa di calcolo;

- b) i contributi relativi ai periodi successivi al 31 dicembre 2003 producono effetti sulla quota di pensione contributiva, secondo la relativa normativa di calcolo.
4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), ai fini del calcolo dell'onere di cui all'articolo 4, comportano il riconoscimento di un reddito determinato come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, per i periodi anteriori all'anno 1992.

Articolo 4 (Onere del riscatto)

1. Il riscatto dei periodi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), comporta il pagamento della somma corrispondente alla riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 12379 del 14 luglio 2011 e di cui all'allegato che fa parte integrante di questo Regolamento.
2. Il riscatto dei periodi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), comporta il pagamento della somma corrispondente, a scelta del richiedente:
 - a) all'importo del contributo soggettivo minimo dovuto per l'anno di presentazione della domanda in relazione al periodo riscattato
 - b) all'importo determinato con l'applicazione, al reddito effettivo prodotto nell'anno precedente a quello della domanda, dell'aliquota scelta dal richiedente fra quelle previste per il versamento del contributo soggettivo nell'anno della domanda, per i periodi di contribuzione successivi all'anno 2003.
3. La scelta di cui al comma 2, lettera b), può essere esercitata solo da chi, nell'anno precedente a quello della domanda, ha conseguito un reddito professionale.

Articolo 5 (Rinuncia)

1. La domanda di riscatto si intende rinunciata se il richiedente, o i suoi aventi causa, non aderiscono entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'onere di cui all'articolo 4 o della comunicazione di accoglimento per i riscatti che non comportano alcun onere.
2. L'adesione si intende manifestata:
 - a) mediante manifestazione della volontà di adesione e pagamento dell'importo dell'onere di cui all'articolo 4 o di una somma non inferiore all'importo delle prime tre rate di cui all'articolo 5, comma 1;
 - b) mediante manifestazione esplicita della volontà di adesione per i riscatti che non comportano alcun onere.

3. In mancanza dell'adesione, come definita al comma 2, la domanda di riscatto è rinunciata.

Articolo 6 (Pagamento dell'onere)

1. Il versamento dell'onere può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in un numero di rate mensili non superiore ai mesi relativi al periodo riscattato, a scelta del richiedente o dei suoi aventi causa.
2. Nel caso di pagamento rateale l'onere è maggiorato dell'interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente quello della comunicazione dell'onere.
3. Il richiedente o i suoi aventi causa possono chiedere il pagamento con un piano di rateazione diverso da quello definito dall'Associazione, previo pagamento delle prime 3 (tre) rate del piano definito dall'Associazione.
4. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2007 relativamente a periodi successivi al 31 dicembre 2003 dagli iscritti all'Associazione per la prima volta da data successiva al 31 dicembre 2003 il pagamento può essere effettuato in 120 rate mensili senza l'applicazione dell'interesse di cui al comma 2. Gli importi confluiscono nella posizione contributiva individuale dalla data del versamento.
5. L'onere del riscatto in corso di pagamento rateale deve essere versato prima della liquidazione della pensione.

Articolo 7 (Mancato o tardivo pagamento dell'onere)

1. I pagamenti rateali effettuati successivamente alla data di scadenza prevista sono soggetti al pagamento degli interessi previsti nei casi di ritardo nel pagamento dei contributi obbligatori.
2. Nel caso di pagamento incompleto la domanda è rinunciata, con rimborso delle somme pagate.

STUDIO ATTUARIALE COPPINI



**TAVOLE DEI COEFFICIENTI PER IL RISCATTO
DELLE ANZIANITA' PREGRESSE**



**NOTA ESPLICATIVA PER L'USO DELLA TAVOLA DI RISCATTO N. 1
PER PROFESSIONISTI ISCRITTI**

Si descrive di seguito la metodologia per l'utilizzo della Tavola di riscatto.

1. Si considera la pensione spettante all'iscritto in base all'anzianità effettiva maturata all'atto della domanda di riscatto^(*).
2. Si considera la pensione spettante all'iscritto in base all'anzianità effettiva maturata all'atto della domanda di riscatto incrementata della anzianità che si chiede di riscattare.
3. Si ricava dalla Tavola il coefficiente in base all'età ed all'anzianità effettiva maturata all'atto della domanda di riscatto.
4. Si ricava dalla Tavola il coefficiente in base all'età all'atto della domanda di riscatto ed alla anzianità alla stessa data incrementata dell'anzianità che si chiede di riscattare.
5. Il maggior onere risulta dalla differenza tra il prodotto dei valori di cui ai punti 2 e 4 ed il prodotto dei valori di cui ai punti 1 e 3.

Per quanto riguarda i coefficienti non contenuti in tabella: relativi ad età di ingresso minori di 20 anni - ad esempio individuo di 20 anni con anzianità di iscrizione pari a 0 che riscatta 3 anni - si applica la procedura sopra descritta ma utilizzando come unico coefficiente quello corrispondente all'anzianità senza riscatto.

Infine per i casi di età all'atto del riscatto inferiore a 20 anni si usa il coefficiente di 20 anni di età.

^(*) Ai fini della determinazione della pensione si tiene conto di tutte le norme vigenti all'epoca del riscatto (massimali, minimi ecc.)



**NOTA ESPLICATIVA PER L'USO DELLA TAVOLA DI RISCATTO N. 2
PER VEDOVIE ED ORFANI**

Si descrive di seguito la metodologia per l'utilizzo della Tavola di riscatto.

1. Si determina la pensione complessiva spettante al gruppo superstite in base all'anzianità effettiva maturata all'atto della domanda di riscatto^(*).
2. Si determina la pensione complessiva spettante al gruppo superstite in base all'anzianità effettiva maturata all'atto della domanda di riscatto incrementata della anzianità che si chiede di riscattare.
3. Si suddividono le pensioni di cui sopra in base alle aliquote di reversibilità spettanti ai singoli componenti il nucleo familiare.
4. Si ricavano dalla Tavola i coefficienti in base all'età dei singoli componenti il nucleo familiare.
5. Si moltiplica ciascun valore di cui al punto 3. per il corrispondente valore di cui al punto 4. Il maggior onere risulta dalla differenza dei valori complessivi con e senza riscatto.

^(*) Ai fini della determinazione della pensione si tiene conto di tutte le norme vigenti all'epoca del riscatto (massimali, minimi ecc.)



TAVOLA DI RISCATTO N. 2 PER VEDOVIE ED ORFANI

Coefficienti vedovi/vedove				Coefficienti orfani/orfane	
<i>età</i>		<i>età</i>		<i>età</i>	
20	23,214651	48	22,825186	0	19,811306
21	23,217804	49	22,473853	1	19,259068
22	23,373466	50	22,108498	2	18,628537
23	23,547448	51	21,726880	3	17,984344
24	23,737994	52	21,331014	4	17,326518
25	23,958766	53	20,922327	5	16,655015
26	24,228485	54	20,502996	6	15,969785
27	24,533355	55	20,072998	7	15,270640
28	24,793905	56	19,634664	8	14,557352
29	25,012216	57	19,188149	9	13,829724
30	25,190414	58	18,735394	10	13,087465
31	25,329005	59	18,278604	11	12,330323
32	25,429169	60	17,813634	12	11,558051
33	25,491411	61	17,344482	13	10,770408
34	25,517305	62	16,871194	14	9,967158
35	25,507380	63	16,395997	15	9,148068
36	25,463448	64	15,920427	16	8,312827
37	25,386679	65	15,444266	17	7,461203
38	25,278965	66	14,964727	18	6,592740
39	25,142122	67	14,483179	19	5,706925
40	24,977433	68	13,997672	20	4,803237
41	24,785911	69	13,511000	21	3,881133
42	24,569402	70	13,021023	22	2,940154
43	24,328964	71	12,527972	23	1,979913
44	24,067404	72	12,031401		
45	23,785320	73	11,531940		
46	23,482090	74	11,029923		
47	23,161409	75	10,529183		